

COMUNICATO AL PERSONALE: NUOVE INDICAZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI E PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE COVID.

Gentile Collega,
con riferimento all'emergenza sanitaria in corso, ti informiamo che di recente il Legislatore ha emanato ulteriori disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti, ripristinando specifiche tutele.

A. LAVORATORI "FRAGILI"

Con riferimento ai dipendenti in condizione di fragilità, le tutele previste dall'art. 26, commi 2 e 2 bis del D.L. n.18/2020 (Decreto Cura Italia) sono state prorogate, con effetto retroattivo, fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, con decorrenza 1 luglio 2021 è stata ripristinata l'equiparazione al ricovero ospedaliero e la conseguente esclusione dal computo delle assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti fragili in senso stretto nonché il diritto per i medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile.

Come noto, le previsioni normative si riferiscono esclusivamente ai dipendenti "fragili" in senso stretto definiti ai sensi del sopracitato art. 26, comma 2, del decreto Cura Italia e, pertanto, in condizioni di fragilità derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, accertata da Organo Medico Legale (tra cui rientra la Commissione integrata ASL/INPS per l'accertamento dell'handicap in condizione di gravità).

Se rientri in questa condizione, per la fruizione delle tutele previste dovrai inviare al Medico Competente la relativa certificazione sanitaria rilasciata dall'Organo Medico Legale, con evidenza della diagnosi in funzione della quale il Medico Competente medesimo si esprimerà ai fini del riconoscimento della condizione di fragilità.

Se, pur non rientrando nelle fattispecie di cui al suindicato art. 26, ritieni che la tua condizione di salute possa esporti ad un rischio aggravato da contagio Covid-19, potrai richiedere - nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L. n. 34/2020 - un parere al Medico Competente, inviando l'apposita richiesta cui dovrai allegare tutta la documentazione sanitaria utile ai fini dell'eventuale riconoscimento dello stato di ipersuscettibilità. Il Medico Competente si esprimerà, in termini positivi o negativi, sulla base di una valutazione anamnestica ovvero disporrà la visita di sorveglianza sanitaria eccezionale.

Per avere i riferimenti del Medico Competente dovrai rivolgerti alla tua funzione di Gestione del Personale.

Tale procedura trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti per i quali alla data odierna non risulti già in vigore un provvedimento di riconoscimento della fragilità/ipersuscettibilità da parte dei competenti Organi recepito dall'Azienda.

B. CONGEDI PARENTALI COVID

Con riferimento ai congedi parentali, il cd decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) entrato in vigore il 22 ottobre u.s. ha reintrodotto per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di fruire di congedi parentali Covid - indennizzati e non - fino alla data del 31 dicembre 2021.

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveIndicazioniFragiliECongedoCovid

Noi di Poste



Di seguito un riepilogo delle misure previste:

1. CONGEDO COVID INDENNIZZATO

Il suddetto decreto prevede in favore dei genitori di figli di **età minore di 14 anni** la possibilità di fruire di un congedo Covid indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, nei casi in cui:

- a) sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza nella scuola di ogni ordine e grado frequentata dal figlio;
- b) sia stato emesso dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente un provvedimento di quarantena a carico del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- c) sia stata certificata la positività all'infezione da SARS-CoV-2 del minore per cui si richiede il congedo.

Il beneficio in argomento spetta, inoltre, **ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** - a prescindere dal requisito della convivenza e dall'età del figlio - per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del medesimo ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo Covid indennizzato sarà fruibile, in forma giornaliera od oraria (in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero), sino al 31 dicembre 2021 e potrà essere richiesto, al ricorrere delle situazioni di cui sopra, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della casistica tutelata.

Inoltre, gli eventuali periodi di **congedo parentale ordinario o di prolungamento del congedo parentale ordinario** già fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data odierna potranno essere **convertiti retroattivamente**, a domanda dell'interessato, in congedo Covid indennizzato qualora siano stati richiesti per assistere il figlio che sia stato interessato dalla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza oppure dalla sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura o nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di quarantena o sia stata certificata l'infezione da SARS-CoV-2.

2. CONGEDO COVID NON INDENNIZZATO

Per i figli di **età compresa fra 14 e 16 anni** che si trovino nelle medesime ipotesi che danno diritto alla fruizione del congedo indennizzato (di cui al punto 1 che precede) il Decreto introduce la possibilità di fruire, sino al 31 dicembre 2021, di un congedo Covid non retribuito nè indennizzato e privo di contribuzione figurativa, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata delle situazioni tutelate.

3. REQUISITI PER LA FRUIZIONE

Per la fruizione di entrambe le tipologie di congedo Covid, indennizzato e non indennizzato, sopra indicate (fatta eccezione per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata) il genitore dipendente deve essere **convivente con il figlio** per cui richiede il congedo e la convivenza deve sussistere per tutta la durata del congedo stesso (a tal fine, si considera convivente il figlio avente la medesima residenza anagrafica del genitore richiedente, senza che possano rilevare le situazioni di fatto; per quanto riguarda i casi di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento che li dispone).

Inoltre, i **congedi Covid** di cui al presente Comunicato **non spettano** qualora l'altro genitore nei medesimi giorni:

- non svolga alcuna attività lavorativa;
- sia sospeso dal lavoro;

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveIndicazioniFragiliECongedoCovid

Noi di Poste



- stia fruendo a sua volta del congedo Covid, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano a loro volta fruendo di alcun congedo Covid.

4. ASPETTI OPERATIVI

Il congedo Covid indennizzato è a carico dell'INPS che, al ricorrere dei relativi presupposti, autorizza il beneficio entro i limiti di spesa previsti dal Decreto. La domanda di fruizione del congedo Covid indennizzato deve, pertanto, essere presentata all'INPS, consegnando copia della stessa alla propria funzione di Gestione di Risorse Umane.

Nelle more della predisposizione da parte dell'Istituto previdenziale della procedura per la compilazione e l'invio *on line* delle domande **di congedo Covid indennizzato**, i genitori interessati dovranno richiedere il beneficio all'Azienda utilizzando, a seconda dei casi, il **modello 1** o il **modello 2** allegati al presente Comunicato. Una volta rilasciata la procedura da parte dell'INPS, le domande già inoltrate all'Azienda dovranno essere ripresentate all'INPS mediante l'apposita procedura telematica, producendo alla propria funzione di Gestione di Risorse Umane copia della domanda inoltrata all'Istituto, pena il mancato riconoscimento dell'indennità economica.

Qualora il genitore intenda, invece, **convertire il congedo parentale ordinario o il prolungamento del congedo parentale ordinario** già fruito in congedo Covid indennizzato al ricorrere delle casistiche sopra indicate, dovrà presentare alla propria funzione di Gestione di Risorse Umane il **modello 3** allegato.

Infine, per richiedere il **congedo Covid non indennizzato** non sarà necessario inoltrare alcuna domanda all'INPS; gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente alla propria funzione di Gestione di Risorse Umane tramite il **modello 4** allegato.

Roma, 4 novembre 2021

RisorseUmaneOrganizzazione

NuoveIndicazioniFragiliECongedoCovid

NoidiPoste

